

## **IA E DISCIPLINE PRIVATISTICHE**



## INTELLIGENZA ARTIFICIALE E RESPONSABILITÀ CIVILE: VERSO UN QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Francesca Naddeo\*

**SOMMARIO:** 1.- L'approccio unionale all'intelligenza artificiale; 2.- L'AILD.

### 1.- L'approccio unionale all'intelligenza artificiale.

Il tema della responsabilità extracontrattuale per i danni causati dall'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale (IA)<sup>1</sup> è uno dei più dibattuti in dottrina<sup>2</sup>, a causa della ormai diffusa consapevolezza che la

\* Professore associato confermato di Diritto privato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli studi di Salerno.

<sup>1</sup> Com'è noto, l'espressione intelligenza artificiale ha origine nel campo dell'informatica e pioniere di tale scienza è stato Turing, al quale si deve l'elaborazione del celebre test sperimentale per valutare la capacità della macchina di imitare il pensiero umano (A.M. Turing, *Computing Machinery and Intelligence*, in *Mind* (1950) 433ss., anche se la prima definizione di AI risale allo studio di J. McCarthy, M.L. Minsky, N. Rochester, C.E. Shannon, *A proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*, del 31 agosto 1955, riportata in *AI Magazine* 27 (2006) 4. Da allora, dell'intelligenza artificiale (AI) sono state date molteplici definizioni, spesso non coincidenti: A. Bertolini, *Artificial Intelligence and Civil Liability*, in [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621926/IPOL\\_STU\(2020\)621926\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621926/IPOL_STU(2020)621926_EN.pdf), 22ss., elenca, raffrontandole, quattordici definizioni di AI fornite da varie istituzioni nazionali ed internazionali, concludendo che «the attempt to deliver future-proof definitions and all-encompassing regulations is empirically flawed». G. Proietti, *Definire l'indefinibile? I sistemi di intelligenza artificiale alla ricerca di un inquadramento sistematico*, in *Contr. impr.* 3 (2024) 882s., osserva che il motivo fondamentale dell'inesistenza di una definizione di intelligenza artificiale unanimemente condivisa «risiede nel fatto che l'IA non riflette una specifica tecnologia, bensì una scienza, una disciplina (...) che al suo interno contempla diversi strumenti tecnologici, ciascuno dei quali possiede delle proprie caratteristiche tecniche, capacità e approcci». Per un'ampia disamina della «sfida definitoria» che caratterizza il fenomeno dell'intelligenza artificiale v. da ultimo T. De Mari Casareto dal Verme, *Intelligenza artificiale e responsabilità civile. Uno studio sui criteri di imputazione*, Trento 2024, 22ss. ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

<sup>2</sup> La letteratura giuridica sul tema della responsabilità civile per danni cagionati dall'intelligenza artificiale è vastissima: per i più recenti contributi dottrinali in argomento cfr., *ex plurimis*, U. Ruffolo, D. Amidei, *Diritto dell'intelligenza artificiale. I, Responsabilità. Contratto. Regolazione. Veicoli autonomi*, Roma 2024, *passim*; G. Finocchiaro, *Diritto dell'intelligenza artificiale*, Bologna 2024, *passim*; De Mari Casareto dal Verme, *Intelligenza* cit. *passim*; I. Carnat, *Intelligenza artificiale e responsabilità civile*, in *Enc. dir.*, (i tematici), *Responsabilità Civile*, diretto da C. Scognamiglio, Milano 2024, 655ss.; M. Scotto di Carlo, *La responsabilità connessa all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale*, in *Danno e resp.* 4 (2024) 421ss.; L. d'Avack, *Intelligenza artificiale e diritto: problematiche etiche e giuridiche*, in *Dir. fam. pers.* 4 (2023) 1710ss.; A. Astone, *Sistemi intelligenti e regole di responsabilità*, in *Pers. merc.* 3 (2023) 497; M. Tamperi, *Intelligenza artificiale e le sue evoluzioni. Prospettive civilistiche*, Padova 2022, *passim*; V. Di Gregorio, *Intelligenza artificiale e responsabilità civile: quale paradigma per le nuove tecnologie?*, in *Danno resp.* (2022) 51ss.; A. Amidei, *Robotica intelligente e responsabilità: profili e prospettive evolutive del quadro normativo europeo*, in *Giur. it.* (2021) 100ss.; P. Perlingieri, S. Giova, I. Prisco, (curr.), *Rapporti civilistici e intelligenze artificiali: attività e responsabilità*, Napoli 2020, *passim*; G. Alpa (cur.) *Diritto e intelligenza artificiale. Profili generali, soggetti, contratti, responsabilità civile, diritto bancario e finanziario, processo civile*, Pisa 2020, *passim*; U. Ruffolo (cur.), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Torino 2020, *passim*; A. Santosuosso, *Intelligenza e diritto. Perché le nuove tecnologie sono una grande opportunità per il diritto*, Milano 2020, *passim*; A. Fusaro, *Quale modello di responsabilità per la robotica avanzata? Riflessioni a margine del percorso europeo*, in *Nuova giur. civ. comm.* (2020) 1353; U. Salanitro, *Intelligenza artificiale e responsabilità: la strategia della Commissione Europea*, in *Riv. dir. civ.* (2020) 1247; G. Finocchiaro, *Intelligenza artificiale e responsabilità*, in *Contr. impr.* (2020) 713ss.; G. Comandè, *Intelligenza artificiale e responsabilità tra liability e accountability: il carattere trasformativo dell'IA e il problema della responsabilità*, in *Analisi Giuridica dell'Economia* (2019) 175ss.; E. Gabrielli, U. Ruffolo (curr.), *Intelligenza artificiale e diritto*, in *Giur. it.* (2019) 1657ss.; M. Infantino, *La responsabilità per i danni algoritmici: prospettive europeo-continentali*, in *Resp. civ. prev.* (2019) 1764; L. Coppini, *Robotica e intelligenza artificiale: questioni di responsabilità civile*, in *Pol. Dir.* (2018) 722ss.; M. Bassini, L. Liguori, O. Pollicino, *Sistemi di intelligenza artificiale, responsabilità e accountability. Verso nuovi*

disciplina generale della responsabilità aquiliana vigente nei diversi ordinamenti giuridici non sia sufficiente a garantire una protezione adeguata alle vittime di un *eventus damni* scaturiente da prodotti e servizi algoritmici basati su metodologie sviluppate nell’ambito dell’intelligenza artificiale, le cui caratteristiche precipue – date dalla complessità tecnica, dalla parziale autonomia e dall’opacità (cd. effetto scatola nera)<sup>3</sup> – rendono difficile per il danneggiato identificare il responsabile ed assolvere agli oneri probatori richiesti per l’invocabilità della tutela<sup>4</sup>.

Tali problematiche si iscrivono in un più ampio dibattito sulle implicazioni etico-giuridiche delle nuove tecnologie<sup>5</sup>. L’intelligenza artificiale, grazie alla sua capacità di imitare il pensiero e i comportamenti umani e di adattarsi all’ambiente<sup>6</sup>, ha trasformato il ruolo delle macchine, che da strumenti di supporto sono diventate esse stesse organi decisionali<sup>7</sup>. Nonostante i vantaggi del suo utilizzo per la società, questa innovazione tecnologica, se non adeguatamente regolamentata, soprattutto in interazioni complesse con l’uomo, può dunque generare problemi difficili da risolvere.

<sup>3</sup> *paradigmi?*, in F. Pizzetti (cur.), *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Torino 2018, 333ss.; U. Ruffolo (cur.), *Intelligenza artificiale e responsabilità*, Milano 2017, *passim*.

<sup>4</sup> Per un’approfondita disamina di tali caratteristiche v., fra gli altri, Ruffolo, Amidei, *Diritto* cit. 15ss.; Carnat, *Intelligenza* cit. 658ss.; N.F. Frattari, *Robotica e responsabilità da algoritmo. Il processo di produzione dell'intelligenza artificiale*, in *Contr. impr.* 1 (2020) 458ss.

<sup>5</sup> Sostengono la necessità di una normativa *ad hoc*, fra gli altri, P.G. Monateri, *Il walzer degli algoritmi e la responsabilità civile nell'era digitale*, in *Danno e responsabilità* 3 (2024) 269ss.; L.M. Lucarelli Tonini, *L'IA tra trasparenza e nuovi profili di responsabilità: la nuova proposta di "AI Liability Directive*, in *Dir. inf.* (2023) 332ss.; Bassini, Liguori, Pollicino, *Sistemi* cit. 337; D.M. Locatello, *Osservazioni sulla costruzione di un regime europeo di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale*, in *juscivile* 1 (2022) 138 il quale specifica che tale normativa deve essere necessariamente dettata a livello europeo, al fine di mantenere allineate le regole di sicurezza dei prodotti e servizi IA con quelle in tema di responsabilità civile e così di garantire lo sviluppo del mercato unico europeo. Sottolinea come l’individuazione del soggetto al quale ascrivere la responsabilità dei danni causati dall’AI sia di centrale importanza anche sotto il profilo delle ricadute sui costi ed incentivi all’innovazione nonché sul benessere sociale A. Massolo, *Responsabilità civile e AI*, in F. Pizzetti (cur.), *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Torino 2018, 374. Ritengono, peraltro, che non sia opportuno creare un «nuovo ecosistema» concettuale e normativo, essendo preferibile integrare le necessarie innovazioni normative settoriali nel più generale sistema di responsabilità civile dei singoli ordinamenti nazionali, interpretati evolutivamente in modo da operare una mediazione giuridica fra le vecchie categorie concettuali e le nuove esigenze, Ruffolo, Amidei, *Diritto* cit. 66.

<sup>6</sup> Per un’ampia ed approfondita ricostruzione della tematica si rinvia a G. Pignataro, *Etica, buona fede e governo dell'intelligenza artificiale generativa*, Napoli 2024, *passim* ed in particolare 180ss., ove si sottolinea l’imprescindibile necessità di un’«etica dell’algoritmo» che fissi precisi limiti allo sviluppo della tecnologia a garanzia dei diritti fondamentali della persona, col fine ultimo di moralizzare le relazioni giuridiche, realizzando la giustizia.

<sup>7</sup> Individua l’inserimento nel loro ambiente, la reattività e la proattività, la flessibilità comportamentale, la persistenza nel tempo, la mobilità, l’intelligenza, la capacità di comunicare quali elementi caratterizzanti, in particolare, gli agenti “software” G. Sartor, *L'intenzionalità degli agenti software e la loro disciplina giuridica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* (2002) 17ss.

<sup>7</sup> Così A. Soro, *Democrazia e potere dei dati. Libertà, algoritmi, umanesimo digitale*, Milano 2019, 21.

L'importanza delle sfide lanciate dall'IA al diritto<sup>8</sup> non è sfuggita al legislatore europeo che nel corso dell'ultimo decennio è intervenuto ripetutamente sulla materia, abbandonando il precedente approccio settoriale<sup>9</sup> a favore di una visione olistica<sup>10</sup>.

Un punto di svolta nel definire un quadro normativo per la robotica e l'intelligenza artificiale è stato segnato dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 2017, che ha evidenziato la necessità di una definizione condivisa di tali tecnologie e una regolamentazione della responsabilità per i danni causati dai robot<sup>11</sup>. In particolare, per i robot autonomi e capaci di apprendere, la constatata inadeguatezza delle regole ordinarie sulla responsabilità ha indotto il legislatore europeo a proporre due approcci alternativi: uno basato sulla responsabilità oggettiva, che richiede solo la prova del danno e del nesso causale, ed uno basato sulla gestione del rischio, che individua il responsabile in chi è meglio posizionato per prevenire i danni<sup>12</sup>. La Risoluzione ipotizzava anche un'assicurazione obbligatoria

<sup>8</sup> Sull'interazione tra intelligenza artificiale e diritto cfr., *ex plurimis*, M. Durante, *Intelligenza artificiale (applicazioni giuridiche)*, in *Dig. Disc. priv., sez. civ.*, agg., II, Torino 2007, 714ss.; C. Perlingieri, *L'incidenza dell'utilizzazione della tecnologia robotica nei rapporti civilistici*, in *Rass. dir. civ.* (2015) 1244ss.

<sup>9</sup> Si pensi, ad esempio, alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (ora abrogata e sostituita dal Regolamento (UE) 2023/1230 a partire dal 20 gennaio 2027), contenente la disciplina della progettazione e costruzione di macchine; alla Direttiva 01/95/CE (ora abrogata e sostituita dal Regolamento (UE) 2023/988 dal 13 dicembre 2024) nonché alla Decisione 768/2008/CE ed al Regolamento n. 765/2008/CE che fissano le regole per la sicurezza dei prodotti all'interno del mercato europeo; alla Direttiva 99/44/CE (ora abrogata e sostituita dalla Dir. (UE) 2019/771, a partire dal 1° gennaio 2022), regolante i diritti e le garanzie riconosciuti ai consumatori per quanto riguarda i prodotti destinati alle vendite al consumo; alla Direttiva 85/374/CE (ora abrogata e sostituita dalla Dir. (UE) 2024/2853 a partire dal 9 dicembre 2026) sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi; alla Direttiva 2010/40/UE (ora modificata dalla Dir. (UE) 2023/2661) che traccia il Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto. Alcune di queste normative, tra l'altro, non regolano espressamente i robot ed i sistemi intelligenti ma si applicano a questi in quanto considerati prodotti: cfr., sul punto, A. Amidei, *Robotica intelligente e responsabilità: profili e prospettive evolutive nel quadro normativo europeo*, in U. Ruffolo (cur.), *Intelligenza artificiale e responsabilità*, Milano 2017, 69ss.

<sup>10</sup> Cfr., fra gli altri, C. Camardi (cur.), *La via europea per l'intelligenza artificiale*, Padova 2022, *passim*; P. Stanzione, *La via europea all'intelligenza artificiale*, ivi, 513ss.; E. Bellisario, *Il pacchetto europeo sulla responsabilità per danni da prodotti e da intelligenza artificiale. Prime riflessioni sulle Proposte della Commissione*, in *Danno e resp.* (2023) 153ss.; F. Rodi, *Gli interventi dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale e robotica: problemi e prospettive*, in Alpa (cur.), *Diritto* cit. 187ss.

<sup>11</sup> La Risoluzione richiama, al riguardo, le celebri leggi della robotica enunciate nel lontano 1950 da Isaac Asimov, nell'opera «*Io, Robot*», affermando che esse debbano essere rivolte ai progettisti, ai fabbricanti e agli utilizzatori di robot, compresi i robot con capacità di autonomia e di autoapprendimento. Definiscono efficacemente la legge suprema ideata da Asimov secondo cui un robot non può mai recare danno all'umanità come il tentativo di incorporare nel funzionamento e/o programmazione del robot il principio del *neminem laedere* Bassini, Liguori, Pollicino, *Sistemi* cit. 340).

<sup>12</sup> Punti 53-55 della Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017.

con un fondo di garanzia<sup>13</sup>, e la possibilità di attribuire ai robot sofisticati uno *status* giuridico di persona elettronica<sup>14</sup>, rendendoli direttamente responsabili per i danni causati a terzi<sup>15</sup>.

Dopo la citata Risoluzione, si sono susseguite una serie di iniziative della Commissione europea, tra le quali l’istituzione di un Gruppo di esperti ad alto livello sull’IA che l’8 aprile 2019 ha formulato e pubblicato le *Ethics guidelines for trustworthy AI*, volte ad individuare i requisiti essenziali per un’intelligenza artificiale affidabile, etica e sicura nonché rispettosa dei diritti fondamentali dell’uomo<sup>16</sup>. Tra tali requisiti spicca, per quanto *ivi* interessa, la previsione di meccanismi che garantiscano la responsabilità e l’“accountability” dei sistemi di IA e dei loro risultati<sup>17</sup>.

I lavori del Gruppo di esperti sono serviti da base per la redazione, da parte della Commissione europea, del *Libro bianco sull’intelligenza artificiale*<sup>18</sup> e della *Relazione sulle implicazioni*

<sup>13</sup> Si propone, al riguardo, di assegnare ad ogni robot un numero di immatricolazione individuale, iscritto in registro specifico al fine di associare il robot al fondo e di poter conoscere la natura del fondo, i limiti di responsabilità ed altre informazioni pertinenti (sul punto cfr. Bassini, Liguori, Pollicino, *Sistemi* cit. 347).

<sup>14</sup> Sottolinea l’originalità della proposta dell’istituzione di uno *status* giuridico dei robot più autonomi, S. Oriti, *Brevi note sulla risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 concernente le norme di diritto civile sulla robotica*, in *ratiojuris.it* (21/07/2017). In dottrina, sulla possibilità di riconoscere all’AI la personalità giuridica cfr., fra gli altri, G. Teubner, *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software*, Napoli 2019, *passim*; E. Weitzenboeck, *Electronic agents and the formation of contracts*, in *eclip.org.*; T. Ondina, F. Romano, S. Santoro, *Agenti elettronici e rappresentanza volontaria nell’ordinamento giuridico italiano*, in *Inf. dir.* 1-2 (2003) 197ss.; G. Sartor, *Gli agenti software: nuovi soggetti del cyberdiritto?*, in *Contr. impr.* (2002) 492. Contra Carnat, *Intelligenza* cit., che la definisce una soluzione «tanto intuitiva quanto fallace»; G. Finocchiaro, *La proposta di regolamento sull’intelligenza artificiale: il modello europeo basato sulla gestione del rischio*, in *Dir. inf.* 2 (2022), 303ss.; P. Stanzione, *Biodiritto, postumano e diritti fondamentali*, in [www.comparazionedirittocivile.it](http://www.comparazionedirittocivile.it) (2010); M. Scialdone, *Il diritto dei robot: la regolamentazione giuridica dei comportamenti non umani*, in E. Pietrafesa, F. Marzano, T. Medici (curr.), *La rete e il fattore C: cultura complessità, collaborazione*, in *dimt.it* (2016); A. Bertolini, G. Aiello, *Robot companions: a legal and ethical analysis*, in *Information society* (2018) 130ss.; P. Asor, *The liability problem for autonomous artificial agents*, in *AAAI Symposium on Ethical and Moral Consideration in Non-Human Agents* (2016) 190ss.; Coppini, *Robotica* cit. 713ss.; F. Di Giovanni, *Macchine intelligenti e rapporti contrattuali*, in Ruffolo (cur.), *Intelligenza* cit. 121ss., secondo i quali allo stato attuale non si può riconoscere all’AI alcuna soggettività giuridica, poiché essa non presenta ancora caratteri tali da sfuggire all’inquadramento nella categoria dell’oggetto, della *res* in proprietà di una persona.

Sulle problematiche scaturenti dall’attribuzione della personalità giuridica all’intelligenza artificiale cfr. anche Bassini, Liguori, Pollicino, *Sistemi* cit. 347ss.

<sup>15</sup> Sul punto diffusamente cfr. E. Palmerini, *Robotica e diritto: suggestioni, intersezioni, sviluppi a margine di una ricerca europea*, in *Resp. civ. prev.* (2016) 1815ss. Dalla negazione della personalità giuridica all’AI consegue, invece, che eventuali danni prodotti a terzi in ragione delle azioni di quest’ultima saranno ascrivibili esclusivamente al produttore o utilizzatore della macchina: cfr., tra gli altri, M.A. Biasotti, F. Romano, M.T. Sagri, *La responsabilità degli agenti software per i danni prodotti a terzi*, in *Inf. dir.* 2 (2002) 157ss. Posizione intermedia è assunta da A. Zornoza, M. Laukyte, *Robotica e diritto: riflessioni critiche sull’ultima iniziativa di regolamentazione in Europa*, in *Contr. impr. Eur.* 2 (2016) 810, secondo i quali i robot sono sempre strumenti, indipendentemente dal grado di sviluppo, a meno che non raggiungano livelli di intelligenza ed autonomia che non lascino altra via di uscita che quella di riconoscergli un vero e proprio *status* giuridico. La proposta di riconoscere come autonomi centri di imputazione i sistemi più evoluti di intelligenza artificiale, ai fini dell’attribuzione della responsabilità civile, è avanzata da L. Arnaudo, R. Pardolesi, *Ecce robot. Sulla responsabilità dei sistemi adulti di intelligenza artificiale*, in *Danno e Responsabilità* 4 (2023) 409ss.

<sup>16</sup> Sottolineano l’approccio “human-centric” A. Alpini, *Sull’approccio umano-centrico all’intelligenza artificiale. Riflessioni a margine del “Progetto europeo di orientamenti etici per una IA affidabile”*, in *Comp. dir. civ.* 2 (2019) 1ss.; A. Amidei, *Intelligenza artificiale e diritto – Intelligenza artificiale e product liability: sviluppi del diritto dell’Unione Europea*, in *Giur. it.* 7 (2019) 1715ss.

<sup>17</sup> Gli altri elementi essenziali per un’AI etica ed affidabile secondo le *Guidelines* sono: supervisione umana; robustezza e sicurezza dell’algoritmo, “privacy” e protezione dei dati, tracciabilità dei sistemi di AI, tutela della diversità e non discriminazione, utilizzo dell’intelligenza artificiale per il perseguimento del benessere sociale ed ambientale.

<sup>18</sup> Commissione europea, *Libro bianco sull’intelligenza artificiale – Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia*, 19 febbraio 2020 COM(2020) 65 final.

*dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità*, entrambi del 2020<sup>19</sup>.

Sulla base di questi ed altri documenti, il Parlamento europeo ha emanato, nello stesso anno, una seconda Risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale<sup>20</sup>, nella quale chiedeva alla Commissione stessa di presentare una proposta di regolamento sulla responsabilità per il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale, seguendo le sue raccomandazioni. Il dichiarato obiettivo del legislatore europeo non era quello di revisionare completamente i regimi di responsabilità dei singoli Stati membri, bensì di adeguarli in modo coordinato così da garantire «una protezione efficiente ed equa delle potenziali vittime di danni o pregiudizi e, al tempo stesso, una sufficiente libertà d'azione per consentire alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, di sviluppare nuove tecnologie, prodotti o servizi»<sup>21</sup>.

Sulla base della considerazione che alcune caratteristiche peculiari dei sistemi di intelligenza artificiale – come complessità, opacità, capacità di autoapprendimento e coinvolgimento di molti attori – rendono estremamente difficile ricondurre specifici “output” dannosi dei sistemi di AI a specifici “input” umani o a decisioni nella progettazione, il legislatore europeo proponeva di «aggirare questo ostacolo rendendo responsabili le diverse persone nell'intera catena del valore che creano, mantengono o controllano il rischio associato al sistema di intelligenza artificiale»<sup>22</sup>.

L'approccio suggerito nella Risoluzione è, peraltro, differenziato in base al rischio di danno che il sistema di AI comporta: per i sistemi denominati «ad alto rischio» ed elencati tassativamente in un allegato al proposto regolamento, si reputava ragionevole istituire un regime comune di responsabilità oggettiva in capo all'operatore sia di “front-end” che di “back-end”<sup>23</sup>, prevedendo nella bozza di regolamento un massimale al risarcimento di due milioni di euro per danno da morte o da lesioni

<sup>19</sup> Commissione europea, *Relazione sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità*, 19 febbraio 2020, COM(2020) 64 final.

<sup>20</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale (2020/2014(INL). Per un commento alla disciplina v., fra gli altri, Di Gregorio, *Intelligenza* cit. 55ss.; P. Serrai d'Aquini, *La responsabilità civile per l'uso di sistemi di intelligenza artificiale nella Risoluzione del Parlamento europeo 20 ottobre 2020: Raccomandazioni alla Commissione sul regime di responsabilità civile e intelligenza artificiale*, in [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it) (18/11/2021).

<sup>21</sup> Considerando B.

<sup>22</sup> Risoluzione cit. 7.

<sup>23</sup> Definiti rispettivamente come «la persona fisica o giuridica che esercita un certo grado di controllo su un rischio connesso all'operatività e al funzionamento del sistema di IA e che beneficia del suo funzionamento» e «la persona fisica o giuridica che, su base continuativa, definisce le caratteristiche della tecnologia e fornisce i dati e il servizio di supporto di back-end essenziale e pertanto esercita anche un elevato grado di controllo su un rischio connesso all'operatività e al funzionamento del sistema di IA». Sull'elasticità ed ambiguità della definizione di operatore proposta dal Parlamento europeo cfr. Locatello, *Osservazioni* cit. 144. Pur apprezzando l'idea di un sistema normativo “risk-based” – che richiama il principio aristotelico di responsabilità, «inteso oggi nella sua tripartizione tra (moral) responsibility, accountability e liability» – sottolinea le incertezze derivanti dai criteri di classificazione del rischio Carnat, *Intelligenza* cit. 664. Afferma decisamente l'opportunità di un modello di responsabilità «che sia un sistema puro di allocazione del rischio, prescindendo dalla ricerca dell'errore», Finocchiaro, *Intelligenza* cit. 731, nonché Ead., *L'accountability nel Regolamento europeo*, in A. Barba, S. Pagliantini (curr.), *Commentario del codice civile delle persone*, Torino 2019, ove si sottolinea l'importanza del principio di “accountability”; analogamente, Comandè, *Intelligenza* cit. 188, per il quale il suddetto principio deve essere posto «al centro delle regole di responsabilità»; Scotto di Carlo, *La responsabilità* cit. 424.

personali e un milione di euro per danni materiali (art. 5, comma 1)<sup>24</sup>, nonché un regime di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per coprire gli importi risarcitorii previsti dall'emanando regolamento.

Per i sistemi non indicati nell'elenco, invece, si sarebbe dovuto continuare ad applicare la regola generale della responsabilità per colpa, ma con una presunzione di colpevolezza in capo all'operatore, sul quale gravava l'onere di provare il rispetto del proprio dovere di diligenza<sup>25</sup>.

Nella consapevolezza che un approccio olistico al fenomeno dell'intelligenza artificiale debba abbinare alla tutela *ex post* garantita dal regime di responsabilità una tutela *ex ante*, data dalla regolamentazione dei requisiti di sicurezza volti a prevenire l'insorgenza di danni<sup>26</sup>, il 21 aprile 2021 la Commissione ha presentato una Proposta di regolamento che stabilisce norme orizzontali sui requisiti per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di determinati sistemi di IA. L'“AI Act”, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel dicembre 2023 ed entrato in vigore il 1° agosto 2024, ha come scopo quello di «migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione, in conformità dei valori dell'Unione, promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (considerando 1)<sup>27</sup>.

A tal proposito, il Regolamento, oltre a fornire per la prima volta una nozione giuridica di intelligenza artificiale – definita come «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi esplicativi o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali» –, ripropone l'approccio cd. “risk-based”, classificando i sistemi di IA in base al rischio di danno che comportano. A seconda del livello di rischio, il legislatore europeo differenzia gli obblighi e i divieti per i fabbricanti, i fornitori – definiti come qualsiasi persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito – ed i “deployer” – definite come le persone fisiche o giuridiche, autorità pubbliche, agenzie

<sup>24</sup> Commenta, al riguardo, Bellisario, *Il pacchetto* cit. 157 che tale importo è «irrisonio per le grandi imprese e al tempo stesso esorbitante per le start-up» e che, inoltre, le voci di danno superiori al massimale ricadrebbero inevitabilmente sulla collettività.

<sup>25</sup> Come osserva Locatello, *Osservazioni* cit. 144, richiamando il pensiero di C. Wendehorst, *Strict Liability for AI and other Emerging Technologies*, in *Journal of European Tort Law* 2 (2020) 157, «il livello di diligenza stabilito, però, appare talmente elevato da far dubitare di essere in presenza di un regime fondato sulla colpa, pur se considerata in relazione allo specifico contesto in cui l'attività (in senso latissimo) si svolge».

<sup>26</sup> Come già in dottrina era stato rilevato: v., ad es., G. Capilli, *I criteri di interpretazione della responsabilità*, in Alpa (cur.), *Diritto* cit. 466.

<sup>27</sup> Sottolinea come l’“AI Act” delinei «un’opzione politica essenziale in favore di un progresso che sia agito e non subito dall’uomo» Stanzione, *La via* cit. 95.

o altri organismi che utilizzano un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un’attività personale non professionale –<sup>28</sup>.

Contemporaneamente, sono proseguiti i lavori della Commissione sull’altro versante del binomio, dato dalla responsabilità, con la presentazione, nel 2022, di due Proposte di direttiva destinate a viaggiare su binari paralleli ma complementari<sup>29</sup>. La prima (Direttiva UE 2024/2853 – di seguito PLD), entrata in vigore nel settembre 2024, abroga e sostituisce la Dir. 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, adeguando la normativa sulla “Product Liability” alle nuove esigenze scaturenti dall’evoluzione tecnologica, col dichiarato scopo di promuovere la diffusione e l’adozione di tali nuove tecnologie, compresa l’IA, «riconoscendo nel contempo all’attore il medesimo livello di protezione indipendentemente dalla tecnologia interessata e a tutte le imprese maggiore certezza del diritto e condizioni di parità»<sup>30</sup>.

La seconda<sup>31</sup> (AILD), non ancora entrata in vigore e su cui ci si soffermerà nel prosieguo, prevede l’adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale per danni causati con il coinvolgimento di sistemi di intelligenza artificiale, allo scopo di «contribuire al corretto funzionamento del mercato interno armonizzando alcune norme nazionali in materia di responsabilità extracontrattuale per colpa, in modo da garantire che coloro che chiedono il risarcimento del danno causato da un sistema di IA godano di un livello di protezione equivalente a quello riconosciuto alle persone che chiedono il risarcimento del danno causato senza il concorso di un sistema di IA»

<sup>28</sup> Per un’approfondita disamina dell’“AI Act” cfr., fra gli altri, Ruffolo, Amidei, *Diritto* cit. 29ss.; Carnat, *Intelligenza cit.*; De Mari Casareto dal Verme, *Intelligenza* cit.; Proietti, *Definire* cit. 898ss.; A. Morace Pinelli, *Dalla Data Protection alla Data Governance: il Regolamento UE 2022/868*, in *Nuova giur. civ. comm.* 2 (2024) 486ss.; R. Petruso, G. Smorto, *Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale: una prima lettura*, in *Nuova giur. civ. comm.* 4 (2024) 989ss.; A. Alaimo, *Il Regolamento sull’Intelligenza artificiale: dalla proposta della Commissione al testo approvato dal Parlamento. Ha ancora senso il pensiero pessimistico, federalismo.it* 25 (2023) 133ss.; Finocchiaro, *La proposta* cit. 303ss. Per i profili internazionali-privatistici cfr. anche C. Fossati, *Illeciti commessi dall’intelligenza artificiale: aspetti di giurisdizione e legge applicabile nel quadro normativo dell’Unione europea*, in *Freedom security Justice* (2025) 281ss.

<sup>29</sup> Come si afferma nella *Relazione* sulla Proposta di Direttiva, infatti, «sicurezza e responsabilità sono due facce della stessa medaglia: si applicano in momenti diversi e si rafforzano a vicenda. Le norme volte a garantire la sicurezza e a tutelare i diritti fondamentali ridurranno i rischi, senza tuttavia eliminarli del tutto. Da tali rischi, qualora dovessero concretizzarsi, possono comunque scaturire dei danni. In tali casi si applicheranno le norme in materia di responsabilità previste dalla presente proposta. Norme efficaci in materia di responsabilità costituiscono inoltre un incentivo economico a rispettare le norme di sicurezza, contribuendo pertanto a prevenire il verificarsi di danni».

<sup>30</sup> In tale prospettiva, l’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della disciplina viene esteso a ricoprendere, da un lato, i “files” per la fabbricazione digitale ed i “software”, nonché i servizi digitali nei casi in cui la legge li assimila ad una componente del prodotto; dall’altro, oltre al fabbricante del prodotto o di un suo componente integrato nel prodotto o interconnesso con lo stesso sotto la sua responsabilità, all’importatore ed al rappresentante autorizzato, anche il fornitore di servizi di logistica e, più in generale, «qualunque persona fisica o giuridica che modifichi in maniera sostanziale un prodotto al di fuori del controllo del fabbricante e lo metta successivamente a disposizione sul mercato o lo metta in servizio» (art. 8, par. 2), nonché, alle condizioni dettate dall’art. 8, par. 3 e 4, i distributori ed i fornitori di piattaforme online. Per maggiori dettagli sulla PLD cfr., fra gli altri, Carnat, *Intelligenza* cit. 673ss.; Bellisario, *Il pacchetto* cit. 157ss.; G.F. Simonini, *La responsabilità del fabbricante nei prodotti con sistemi di intelligenza artificiale*, in *Danno e resp.* 4 (2023) 435ss.

Fra le circostanze da considerare nella valutazione del carattere difettoso di un prodotto, inoltre, vengono inseriti «gli effetti sul prodotto della sua capacità di continuare a imparare o acquisire nuove funzionalità dopo la sua immissione sul mercato o messa in servizio», nonché «gli effetti ragionevolmente prevedibili sul prodotto di altri prodotti che ci si può attendere siano utilizzati insieme al prodotto, anche mediante l’interconnessione» (art. 7, par. 2, lett. c e d).

<sup>31</sup> COM (2022) 496 fin.

(considerando 7). Ciò, a sua volta, mira a rafforzare la fiducia nell'IA e a promuoverne l'adozione al servizio delle persone, coerentemente con la strategia digitale globale dell'Unione<sup>32</sup>.

Come specificato nella relazione illustrativa alla proposta, la fondamentale differenza fra essa e la direttiva PLD è l'ambito di applicazione, concernente non solo i danni materiali derivanti da difetti del prodotto e arrecati a persone fisiche, bensì «qualsiasi tipo di danno e qualsiasi tipo di danneggiato»<sup>33</sup>.

## 2.- L'AILD

La proposta della Commissione relativa all'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale per danni da IA prevede l'utilizzazione dello strumento più flessibile della direttiva per ovviare alla frammentazione giuridica presente nei diversi Paesi dell'Unione e alla conseguente incertezza del diritto *in subiecta materia*, consentendo peraltro agli Stati membri di «integrare le misure armonizzate senza attriti nei rispettivi regimi nazionali»<sup>34</sup>.

In nome del principio di proporzionalità, l'approccio normativo è bifasico. Nella prima fase si segue un approccio di armonizzazione minima, prevedendo misure poco invasive rispetto al *corpus* giuridico dell'istituto della responsabilità aquiliana vigente nei diversi Stati membri: ci si limita, infatti, a dettare una serie di regole volte ad alleggerire gli oneri probatori in capo al danneggiato tramite lo strumento delle presunzioni relative, senza peraltro modificare i presupposti della responsabilità come sanciti dalle diverse legislazioni nazionali.

In una seconda ed eventuale fase, in seguito al riesame della situazione, si dovrà invece valutare la necessità di assumere misure più ampie ed incisive, che investano anche gli altri profili dell'istituto ed in particolare il criterio di imputazione della responsabilità, con la previsione di ipotesi di responsabilità oggettiva, cui potrebbe accompagnarsi una copertura assicurativa obbligatoria per garantirne l'efficacia.

L'innesto delle disposizioni unionali nel quadro dei singoli regimi nazionali di responsabilità extracontrattuale è regolato dall'art. 1 della proposta di direttiva, che indica l'oggetto e l'ambito di applicazione della stessa. Quest'ultimo, secondo tale articolo, è circoscritto alle azioni civili di responsabilità extracontrattuale per colpa volte ad ottenere il risarcimento del danno cagionato da un sistema di IA. La norma precisa, inoltre, che, di là dalle presunzioni stabilite, la direttiva lascia

<sup>32</sup> Relazione alla Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adeguamento delle norme di materia di responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale, 4. Sottolinea come la PLD e l'AILD siano ispirate dai medesimi obiettivi, mirando ad evitare la frammentazione giuridica, ad incentivare l'innovazione e a realizzare un disegno antropocentrico Bellisario, *Il pacchetto* cit. 157. L'imprescindibilità di un «governo antropocentrico dell'innovazione, da declinare in chiave personalista e solidarista», viene rimarcata da Stanzione, *La via* cit. 91, il quale ricorda come tale aspirazione fosse quasi profeticamente espressa già nel 1953 da Ungaretti, nel primo numero de *La civiltà delle macchine*: «Come farà l'uomo per non essere disumanizzato dalla macchina, per dominarla, per renderla moralmente arma di progresso?».

<sup>33</sup> Relazione cit. 7ss. In particolare, nella Relazione si afferma che «la proposta contribuirà a tutelare i diritti fondamentali, come il diritto alla vita (articolo 2 della Carta), il diritto all'integrità fisica e psichica (articolo 3) e il diritto di proprietà (articolo 17). A seconda del sistema di diritto civile e delle tradizioni di ciascuno Stato membro, i danneggiati potranno altresì chiedere il risarcimento del danno arrecato ad altri interessi giuridici, come le violazioni della dignità personale (articoli 1 e 4 della Carta), il rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto all'uguaglianza (articolo 20) e alla non discriminazione (articolo 21)».

<sup>34</sup> Relazione cit. 7. Con riguardo alla PLD ma con considerazioni valevoli anche per l'AILD, definisce l'approccio della Commissione «più meditato e meno rivoluzionario» di quello adottato dal Parlamento nelle precedenti Risoluzioni del 2017 e del 2020 Bellisario, *Il pacchetto* cit. 157.

impregiudicate le norme nazionali che stabiliscono su quale parte incombe l'onere della prova e qual è il grado di certezza richiesto in relazione al livello della prova, o che definiscono il concetto di colpa. Infine, coerentemente con il dichiarato approccio di armonizzazione minima, viene lasciata agli Stati membri la facoltà di adottare o mantenere in vigore norme nazionali più favorevoli all'attore, purché compatibili con il diritto dell'Unione.

Come puntualizzato, inoltre, dall'art. 1, comma 3, della proposta, la direttiva non pregiudica nemmeno i diritti che le norme nazionali attuative della direttiva sulla "product liability" possono riconoscere al danneggiato, confermando così la complementarietà fra i due strumenti normativi unionali e delineando, con la concorrenza delle rispettive discipline, un «vero sistema integrato e armonizzato di tutele, idoneo a garantire una protezione effettiva e omogenea» dei danneggiati<sup>35</sup>.

Il coordinamento fra le norme in tema di responsabilità civile e l'"AI Act" è invece garantito dall'art. 2 della proposta di direttiva che rinvia espressamente all'art. 3 del citato Regolamento per le definizioni di sistema di IA, di fornitore e di utente o "deployer", già esaminate *supra*.

La disposizione in questione mutua, inoltre, dall'"AI Act" anche i criteri di classificazione di un sistema di IA come ad alto rischio, individuati dall'art. 6 del Regolamento e dall'allegato III dello stesso<sup>36</sup>.

La classificazione di un sistema come ad alto rischio comporta significative ricadute sul regime di responsabilità civile. *In primis*, infatti, ai sensi dell'art. 3 della proposta di direttiva, ove si sospetti che un sistema di IA ad alto rischio abbia cagionato un danno ed il fornitore, la persona soggetta agli obblighi di quest'ultimo ai sensi dell'"AI Act") o il "deployer"<sup>37</sup>, sollecitati dall'attore (anche solo potenziale,– definito dall'art. 2, n. 7, come la «persona fisica o giuridica che sta valutando la possibilità di presentare una domanda di risarcimento del danno, senza averla ancora presentata») a divulgare gli elementi di prova pertinenti di cui dispongono relativamente a tale sistema, si siano rifiutati, gli Stati membri devono provvedere a che gli organi giurisdizionali nazionali possano ordinare alle persone suddette la divulgazione di tali elementi di prova, nonché misure specifiche di

<sup>35</sup> Bellisario, *Il pacchetto* cit. 164, che evidenzia come la scelta dello strumento di tutela applicabile nel caso concreto spetti al danneggiato il quale, se vuol far valere una responsabilità oggettiva fondata sul difetto del prodotto dovrà agire i sensi della PLD; se, invece, vuol far valere una responsabilità per colpa oppure basata sugli altri criteri di imputazione previsti dal diritto nazionale, dovrà agire ai sensi di quest'ultimo, invocando al contempo le regole di disclosure e le presunzioni relative previste dall'AILD.

<sup>36</sup> Ai sensi dell'art. 6 dell'AI Act sono considerati ad alto rischio anzitutto i sistemi di IA destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza di un prodotto, o i sistemi di IA che siano essi stessi un prodotto soggetto a una valutazione della conformità da parte di terzi ai fini dell'immissione sul mercato o della messa in servizio ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I. Inoltre, nell'allegato III sono elencati una serie di settori particolarmente sensibili nei quali l'uso di sistemi di IA a determinati fini, puntualmente elencati dallo stesso allegato, si presume come ad alto rischio: identificazione e categorizzazione biometrica delle persone fisiche; gestione e funzionamento delle infrastrutture critiche; istruzione e formazione professionale; occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo; accesso a prestazioni e servizi pubblici e a servizi privati essenziali e fruizione degli stessi; attività di contrasto; gestione della migrazione, dell'asilo e del controllo delle frontiere; amministrazione della giustizia e processi democratici. La presunzione, tranne che nel caso di profilazione delle persone fisiche, è confutabile dal fornitore tramite la prova che il sistema di AI non «presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso non influenzare materialmente il processo decisionale» (considerando 53).

<sup>37</sup> Sottolinea come la richiesta di divulgazione possa essere rivolta solo a coloro, come il fornitore e l'utente, che avendo immediata conoscenza del sistema, poiché lo hanno progettato o lo devono utilizzare secondo le istruzioni d'uso e per le finalità previste dal fornitore, «a determinate condizioni, possono avere il controllo o esercitare l'autorità su di esso» Simonini, *La responsabilità* cit. 456.

conservazione degli elementi stessi<sup>38</sup>. Tale disposizione mira a superare i cc.dd. “black box effects”, «forzando l’impenetrabilità del sistema di IA»<sup>39</sup>.

L’ordine di “disclosure”, peraltro, se sia già stata presentata in giudizio una domanda di risarcimento del danno, è subordinato al fatto che l’attore abbia «previamente compiuto ogni sforzo proporzionato per ottenere tali elementi di prova dal convenuto»; se, invece, la domanda non è ancora stata presentata, al fatto che l’attore potenziale abbia addotto a sostegno della sua richiesta «fatti e prove sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento del danno»<sup>40</sup>.

Inoltre, l’autorità giudiziaria deve limitare la divulgazione e la conservazione degli elementi di prova «a quanto necessario e proporzionato per sostenere una domanda o potenziale domanda di risarcimento del danno», tenuto conto dei legittimi interessi di tutte le parti ed anche dei terzi interessati, specialmente in relazione alla protezione dei segreti commerciali e delle informazioni riservate.

Ai sensi dell’art. 3, par. 5, la mancata ottemperanza del convenuto all’ingiunzione giudiziaria di divulgazione o conservazione degli elementi di prova a sua disposizione fa scattare una presunzione *iuris tantum* di non conformità a un pertinente obbligo di diligenza da parte del convenuto stesso<sup>41</sup>.

A sua volta, tale presunzione è destinata a giocare un ruolo importante ai fini dell’attribuzione di responsabilità in capo al convenuto. Secondo l’art. 4, infatti, ove l’attore abbia dimostrato o l’autorità giudiziaria abbia presunto la colpa del convenuto o di una persona della cui condotta egli risponda, consistente nella non conformità a un obbligo di diligenza previsto dal diritto unionale o nazionale e volto direttamente a proteggere dal danno verificatosi, e vi sia, alla luce delle circostanze del caso concreto, una ragionevole probabilità che il comportamento colposo abbia influito sull’“output” prodotto dal sistema di IA o sulla mancata produzione di un “output” da parte di tale sistema – “output” o mancato “output” che l’attore dimostri essere causa del danno – scatta l’ulteriore presunzione relativa del nesso di causalità tra la colpa e l’“output” o mancato “output”<sup>42</sup>. In altri termini, all’attore toccherà dare solo la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l’“output” o il mancato “output”, mentre sarà il convenuto a dover dimostrare che questi ultimi non dipendono da un suo comportamento difforme dagli obblighi di diligenza disposti dalla legge.

La presunzione *iuris tantum* del nesso di causalità di cui all’art. 4, par. 1, non è peraltro applicabile, ai sensi del par. 4, se il convenuto dimostra che l’attore può ragionevolmente accedere a elementi di prova e competenze sufficienti per dimostrare la sua esistenza.

Inoltre, gli oneri probatori della mancata conformità ad un obbligo di diligenza divergono a seconda che il convenuto sia un fornitore (o una persona soggetta agli obblighi del fornitore) oppure un

<sup>38</sup> Ritiene che il potere giudiziale di “disclosure” – già introdotto dal legislatore comunitario nella PLD – sia l’elemento più innovativo della proposta di direttiva Bellisario, *Il pacchetto* cit. 161, la quale lo paragona alla “discovery” del sistema anglo-americano. Riconduce latamente lo strumento in questione al principio di trasparenza dei sistemi automatizzati di cui discorre ampiamente nel suo scritto Lucarelli, *L’IA* cit. 356s.

<sup>39</sup> Simonini, *La responsabilità* cit. 456.

<sup>40</sup> Ritiene che si tratti di un’applicazione della teoria della *res ipsa loquitur*, in cui «la forza esplicativa dell’evidenza diventa il principale supporto», Simonini, *La responsabilità* cit. 456.

<sup>41</sup> Sottolinea come la suddetta presunzione abbia funzione deterrente «nei confronti di fornitori ed utenti refrattari a divulgare informazioni tecniche utili a supportare la domanda attorea» A. Astone, *Sistemi intelligenti e regole di responsabilità*, in *Pers. merc.* (2023) 506.

<sup>42</sup> Di “presumption of causality” parla la Commissione europea nella proposta di AILD. Afferma, peraltro, che è fuorviante parlare di presunzione di causalità, «rimanendo la colpa fuori dal nesso causale» e verificandosi piuttosto «la trasformazione della colpa (...) nel risultato difettoso del sistema» Simonini, *La responsabilità* cit.

“deployer”. Nel primo caso, infatti, *ex art. 4, par. 2*, l’attore deve dimostrare il mancato rispetto di uno dei requisiti stabiliti dalle Sezioni 2 e 3 del Regolamento, che riguardano la predisposizione di un sistema di gestione dei rischi, le pratiche di “governance” e gestione dei dati usati per l’addestramento dei sistemi di IA, il rispetto degli obblighi di trasparenza, di sorveglianza umana, di accuratezza, robustezza e cibersicurezza, l’adozione delle necessarie misure correttive per rendere il sistema di IA conforme ai requisiti stabiliti dalla legge oppure ritirarlo o richiamarlo<sup>43</sup>.

Nel secondo caso, invece, l’attore deve dimostrare che il “deployer” non ha rispettato l’obbligo di utilizzare il sistema di IA o di monitorarne il funzionamento conformemente alle istruzioni per l’uso che accompagnano il sistema o, se del caso, l’obbligo di sospenderne o interromperne l’uso a norma dell’art. 26 della legge sull’IA; oppure ha esposto il sistema di IA a dati di “input” sotto il suo controllo che non sono pertinenti alla luce della finalità prevista del sistema a norma dell’art. 29, par. 4, della legge sull’IA.

Qualora, infine, la domanda di risarcimento del danno sia proposta nei confronti di un convenuto che abbia utilizzato il sistema di IA nel corso di un’attività personale non professionale, la presunzione *iuris tantum* del nesso di causalità si applica solo se l’utente ha interferito materialmente con le condizioni di funzionamento del sistema di IA oppure se egli, avendo l’obbligo e la possibilità di determinare tali condizioni, non l’ha fatto.

Per i sistemi che non siano ad alto rischio ai sensi dell’“AI Act”, invece, l’autorità giudiziaria potrà applicare la presunzione del nesso di causalità solo ove riscontri un’eccessiva difficoltà per l’attore di provarlo.

In definitiva, dunque, la strada battuta dalla Commissione è quella di un regime di responsabilità di tipo soggettivo, con degli «alleggerimenti» probatori che peraltro non possono definirsi “tout court” come inversioni dell’onere della prova<sup>44</sup>, in quanto affinché scattino le presunzioni legali *iuris tantum*

<sup>43</sup> Si riporta il testo integrale dell’art. 4, par. 2: «In caso di domanda di risarcimento del danno presentata contro un fornitore di un sistema di IA ad alto rischio soggetto ai requisiti stabiliti al titolo III, capi 2 e 3, della legge sull’IA o una persona soggetta agli obblighi del fornitore a norma dell’articolo 24 o dell’articolo 28, paragrafo 1, della legge sull’IA, le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), sono soddisfatte unicamente se l’attore ha dimostrato che il fornitore o, se del caso, la persona soggetta agli obblighi del fornitore non ha rispettato uno dei requisiti stabiliti da tali capi e indicati di seguito, tenendo conto delle misure adottate nel quadro del sistema di gestione dei rischi e dei relativi risultati a norma dell’articolo 9 e dell’articolo 16, lettera a), della legge sull’IA:

(a) il sistema di IA è un sistema che utilizza tecniche che prevedono l’uso di dati per l’addestramento di modelli e che non è stato sviluppato sulla base di set di dati di addestramento, convalida e prova che soddisfano i criteri di qualità di cui all’articolo 10, paragrafi da 2 a 4, della legge sull’IA;

(b) il sistema di IA non è stato progettato e sviluppato in modo da soddisfare gli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 13 della legge sull’IA;

(c) il sistema di IA non è stato progettato e sviluppato in modo da consentire una supervisione efficace da parte di persone fisiche durante il periodo in cui il sistema di IA è in uso a norma dell’articolo 14 della legge sull’IA;

(d) il sistema di IA non è stato progettato e sviluppato in modo da conseguire, alla luce della sua finalità prevista, un adeguato livello di accuratezza, robustezza e cibersicurezza a norma dell’articolo 15 e dell’articolo 16, lettera a), della legge sull’IA; oppure

(e) non sono state immediatamente adottate le azioni correttive necessarie per rendere il sistema di IA conforme ai requisiti stabiliti dal capo III, sez. 2, della legge sull’IA o per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi, a norma dell’articolo 16, lettera g), e dell’articolo 21 della legge sull’IA».

Come sottolinea Carnat, *Intelligenza* cit. 676, la proposta di direttiva non ricomprende fra gli obblighi la cui violazione fa scattare la presunzione di colpa quello di cui all’art. 4, concernente l’alfabetizzazione in materia di IA del personale e di tutti quelli che si occupano del funzionamento e dell’utilizzo dei sistemi di IA per conto del fornitore o del “deployer”, probabilmente perché tale articolo è stato inserito successivamente all’elaborazione della proposta.

<sup>44</sup> Come precisa la stessa *Relazione illustrativa* alla Proposta di direttiva IA, 7.

l'attore deve comunque dimostrare la sussistenza delle varie circostanze richieste dalle singole disposizioni, adoperando uno «sforzo probatorio» equilibratamente graduato<sup>45</sup>. Si è, così, abbandonata, almeno per la prima fase, l'ipotesi indicata dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 2020 che, come si è detto, suggeriva l'adozione di un regime di responsabilità oggettiva, combinata con massimali finanziari significativi per i danni per incidente, nonché requisiti assicurativi obbligatori per i sistemi di IA ad alto rischio.

Tale scelta non è stata condivisa dall'Unità di valutazione dell'impatto ex-ante del Servizio di ricerca parlamentare europeo, cui la Commissione giuridica del Parlamento europeo (JURI) ha richiesto una valutazione d'impatto complementare della proposta, pubblicata nel settembre 2024. Dallo studio effettuato sono emerse una serie di criticità e di carenze della valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione europea, tra cui in particolare «un'esplorazione incompleta delle opzioni di politica normativa e un'analisi costi-benefici limitata».

In particolare, la *Valutazione d'impatto complementare* sostiene che un regime di responsabilità oggettiva permetterebbe di controllare meglio la diffusione dei prodotti, evitando che gli operatori immettano sul mercato più prodotti basati sull'intelligenza artificiale di quanto sia economicamente necessario; semplificherebbe i procedimenti legali, eliminando la necessità di indagini complesse e costose per accertare la violazione di un obbligo di diligenza; internalizzerebbe i costi delle attività rischiose, in linea con i principi di giustizia economica e distributiva; costituirebbe uno strumento giuridico più efficace contro la discriminazione<sup>46</sup>.

Non si nasconde, invero, nel *Complementary Impact Assessment*, che l'adozione di un regime di responsabilità oggettiva possa comportare anche degli svantaggi, quali *in primis* un «effetto di raffreddamento» nei confronti delle PMI le quali, scoraggiate dalle potenziali cause legali, potrebbero ridurre l'offerta di sistemi di IA soprattutto nei settori critici quali la sanità o l'istruzione, con ripercussioni negative sull'innovazione ed anche, indirettamente, sul godimento dei diritti fondamentali, ragion per cui la decisione legislativa di introdurre un siffatto regime andrebbe attentamente ponderata tenendo conto dei suoi impatti multidimensionali.

<sup>45</sup> Così Bellisario, *Il pacchetto* cit. 161, che si esprime in termini favorevoli sulla soluzione proposta dalla Commissione, ritenendo che essa, insieme allo strumento complementare della PLD, costituisca «un ottimo punto di partenza per costruire il futuro della responsabilità per danni da prodotti dell'era digitale». Perplessità sono, invece, manifestate da De Mari Casareto dal Verme, *Intelligenza* cit. 371ss., il quale evidenzia come, «nonostante la proposta precisi che essa non crea regole sostanziali di responsabilità per l'IA, in realtà l'attuale struttura della AILD sembra modellare una forma di responsabilità in cui il criterio di imputazione è, nella sostanza, nettamente sbilanciato verso la mancata conformità del sistema di IA all'AI Act, rischiando così di porre un rilevante argine all'operatività del diritto nazionale in materia di responsabilità per colpa», dal momento che lo standard di diligenza richiesto a fornitori e “deployer” sarebbe limitato al solo rispetto dell'AI Act, mentre quello rilevante ai sensi dell'art. 2043 è più ampio, comprendendo anche la colpa generica e non solo quella specifica. L'autore, inoltre, contesta la scelta della Commissione di indirizzare l'obbligo di “disclosure” ai soli fornitori o utenti di sistemi definiti ad alto rischio secondo l’“AI Act”, «creando così una disparità di tutela in tutti quei casi in cui il sistema di IA produca un rilevante rischio di causare danni, ma non rientri nell'ambito di applicazione della normativa europea» (Id., *Intelligenza* cit. 373).

<sup>46</sup> Si precisa, peraltro, che l'adozione di un regime di responsabilità oggettiva dovrebbe riguardare solo i cc.dd. “illegitimate-harm models”, ovverosia quei modelli di AI che ove correttamente utilizzati non devono cagionare alcun danno – come ad es. i sistemi di AI nel settore sanitario o dei trasporti – mentre dovrebbero esserne esclusi i “legitimate-harm models”, i quali anche in condizioni di corretto funzionamento possono causare un effetto pregiudizievole non necessariamente illegittimo nei confronti di un soggetto, come ad esempio i modelli utilizzati per il “credit scoring”, le assicurazioni o il reclutamento. L'introduzione del regime di responsabilità oggettiva viene caldamente raccomandato, inoltre, per i danni cagionati da sistemi di AI vietati ai sensi dell'art. 5 “AI Act”.

Altri profili di criticità della proposta di direttiva sono individuati nella insufficiente garanzia di un'equa ripartizione della responsabilità lungo tutta la catena del valore dell'IA, che dovrebbe realizzarsi stabilendo una presunzione di uguale quota in capo a ciascun soggetto responsabile, suscettibile di prova contraria il cui onere dovrebbe gravare su chi sostenga un grado di contribuzione più o meno elevato, nonché prevedendo l'inderogabilità della disciplina si da impedire che le imprese dominanti sul mercato inseriscano clausole contrattuali di limitazione o esonero dalla responsabilità. Inoltre, pur valutando positivamente, per ragioni di coerenza e chiarezza giuridica, l'adozione, da parte dell'AILD, delle medesime definizioni contenute nell'"AI Act", la valutazione d'impatto complementare ritiene che l'ambito di applicazione della disciplina in questione vada esteso oltre i sistemi di IA ad alto rischio, per abbracciare tutti i sistemi definiti «ad alto impatto»: sistemi che, cioè, presentano un potenziale di rischio significativo per gli individui, pur non rientrando nella classificazione prevista dall'AI Act, basata sulla considerazione del rischio sociale più che del rischio individuale. Fra questi spiccano i sistemi di IA per finalità generali (come ad esempio ChatGPT), identificati come quelli caratterizzati da una significativa generalità, che sono in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui sono immessi sul mercato, e che possono essere integrati in una varietà di sistemi o applicazioni a valle (art. 3, par. 63, "AI Act"). Tali sistemi, infatti, possono cagionare danni significativi in particolare nel campo della non discriminazione (ad esempio, contenuti sbilanciati) e dei diritti della personalità (ad esempio, "hate speech" e "fake news"): campi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sulla responsabilità da prodotto difettoso (PLD) ma che invece dovrebbero essere inclusi già in via ermeneutica in quello dell'AILD – sebbene sia opportuno, secondo la valutazione d'impatto complementare, citarli espressamente nel testo normativo –<sup>47</sup>.

In particolare, la violazione, da parte del convenuto, dell'art. 55 "AI Act", che stabilisce le norme di sicurezza per i sistemi di IA generici, dovrebbe far scattare la presunzione di un legame causale tra la violazione e qualsiasi risultato dannoso concreto prodotto dal sistema.

Inoltre, il *Complementary Impact Assessment* raccomanda di estendere la disciplina degli obblighi di "disclosure" e delle presunzioni previsti dalla proposta di direttiva a tutte le applicazioni "software" complesse, indipendentemente dal fatto che siano classificate o meno come sistemi di IA, dato che esse presentano rischi simili a quelli dei sistemi di IA, quali in particolare l'opacità e l'imprevedibilità. L'AILD dovrebbe quindi essere ridenominata "Software liability instrument" e mutuare la definizione di "software" dalla PLD. In considerazione, peraltro, del fatto che i rischi *supra* esposti sono intrinseci all'apprendimento automatico in misura maggiore rispetto ai sistemi basati sulla conoscenza, la disciplina dei "software" non IA andrebbe allineata a quella dettata per i sistemi IA non ad alto rischio. Altri correttivi suggeriti dalla valutazione d'impatto complementare nei confronti dell'AILD riguardano gli oneri probatori: si raccomanda, infatti, di prevedere espressamente la confutabilità della presunzione di causalità nei casi in cui le violazioni iniziali della legge sull'IA vengano corrette nelle fasi successive del processo di sviluppo o di implementazione dell'IA, ad esempio tramite l'applicazione di meccanismi di post-elaborazione che correggano le distorsioni nei dati di

---

<sup>47</sup> Gli altri sistemi ad alto impatto elencati dal *Complementary Impact Assessment* sono i sistemi del vecchio quadro legislativo (OLF) (veicoli autonomi e più in genere tutte le applicazioni di IA relative ai trasporti, nonché altri sistemi di IA rientranti nell'allegato I sez. B dell'"AI Act"), nonché le applicazioni assicurative oltre quelle sanitarie e sulla vita.

formazione, nonché di introdurre una presunzione diretta di causalità tra gli “output” dell’IA e i danni per il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio di cui agli artt. 14 e 26 “AI Act”.

“Last but non least”, è la scelta stessa dello strumento utilizzato per armonizzare i diversi regimi nazionali di responsabilità civile a non convincere i redattori del *Complementary Impact Assessment*: la forma giuridica della direttiva, infatti, crea una serie di problemi legati soprattutto alle diverse modalità e tempistiche di recepimento nei diversi Paesi europei, mentre l’emanazione di un regolamento «eviterebbe la frammentazione del mercato, aumenterebbe la chiarezza e promuoverebbe l’innovazione e la protezione dei consumatori stabilendo standard legali coerenti in tutto il mercato unico digitale».

Un tale cambiamento di strumento legislativo richiederebbe, peraltro, come lo stesso *Complementary Impact Assessment* sottolinea, valutazioni giuridiche per accertare che le modifiche proposte siano in linea con i Trattati ed i principi dell’UE, consultazioni delle parti interessate, una valutazione approfondita d’impatto, una revisione del testo della proposta per riflettere il passaggio da direttiva a regolamento, il rispetto della procedura legislativa ordinaria, lo sviluppo di linee guida dettagliate per l’attuazione per una transizione senza problemi: ancora molta strada da fare, dunque, per una disciplina europea della *civil liability* per danni da IA!

**Abstract.-** La crescente integrazione dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) nella vita quotidiana ha sollevato complessi interrogativi in ambito giuridico, in particolare per quanto riguarda la responsabilità per danni cagionati dai sistemi di IA. Le norme nazionali vigenti nei diversi Paesi dell’Unione europea in materia si sono rivelate inadeguate a gestire le azioni di responsabilità per danni causati da prodotti e servizi basati sull’IA. In particolare, le caratteristiche specifiche dell’IA, tra cui la complessità, l’autonomia e l’opacità, rendono spesso difficile o eccessivamente costoso, per i danneggiati, identificare la persona responsabile e assolvere gli oneri probatori in merito alla sussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno.

La recente proposta di direttiva europea sull’adeguamento delle norme sulla responsabilità civile extracontrattuale all’intelligenza artificiale (AILD) mira a creare un quadro normativo armonizzato che affronti le specificità dell’IA, con l’obiettivo di garantire una tutela adeguata alle vittime di un illecito aquiliano, senza ostacolare l’innovazione tecnologica.

Essa si inserisce in un pacchetto più ampio di misure volte a promuovere l’utilizzazione e lo sviluppo di sistemi di IA affidabili, in cui campeggiano, da ultimo, la legge sull’IA (Regolamento UE, 2024/1689), volta ad armonizzare le norme sull’intelligenza artificiale con un approccio «basato sul rischio», e la direttiva sulla responsabilità dei prodotti (PLD), che abroga la precedente direttiva n. 85/374/CEE, innovando la disciplina alla luce degli sviluppi legati alle nuove tecnologie.

L’articolo si prefigge di esaminare criticamente, alla luce del quadro normativo europeo già in vigore, i singoli punti della proposta di direttiva, tra cui in particolare il profilo della ripartizione di responsabilità fra il fornitore/produttore e l’utente, i criteri per la determinazione della responsabilità in relazione al grado di autonomia e prevedibilità del sistema IA, l’onere della prova e le presunzioni relative in tema di non conformità ad un pertinente obbligo di diligenza ed in tema di nesso di causalità, le ipotesi di responsabilità oggettiva per attività ad alto rischio.

The increasing integration of artificial intelligence (AI) systems into everyday life has given rise to complex questions in the legal domain, particularly with respect to liability for damage caused by AI systems. The national rules currently in force across the Member States of the European Union have proved inadequate to address actions seeking compensation for harm caused by AI-based products and services. In particular, the distinctive features of AI – including complexity, autonomy, and opacity – often make it difficult or prohibitively costly for injured parties to identify the responsible person and to discharge the evidentiary burdens regarding the existence of the conditions for the recoverability of damages.

The recent proposal for a European directive on adapting non-contractual civil liability rules to artificial intelligence (the AI Liability Directive, AILD) seeks to establish a harmonised regulatory framework that addresses the specificities of AI, with the aim of ensuring adequate protection for victims of torts without stifling technological innovation.

It forms part of a broader package of measures aimed at fostering the deployment and development of trustworthy AI systems, most notably the AI Act (Regulation (EU) 2024/1689), which harmonises rules on artificial intelligence through a risk-based approach, and the Product Liability Directive (PLD), which repeals Directive 85/374/EEC and updates the regime in light of technological developments.

This article aims to offer a critical examination – against the backdrop of the EU legal framework already in force – of the individual components of the draft directive, including, in particular: the allocation of liability between the provider/manufacturer and the user; the criteria for determining liability in relation to the degree of autonomy and predictability of the AI system; the burden of proof and the associated rebuttable presumptions concerning non-compliance with a relevant duty of care and the causal link; and instances of strict liability for high-risk activities.